

Conseguenze della fatturazione oltre i termini

L'art. 21, comma 4 del D.P.R. n. 633/1972, dispone che: la fattura è emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto.

Il momento di effettuazione dell'operazione è così individuato:

- le **cessioni di beni** si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili;
- le **prestazioni di servizi** si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.

Una volta individuato il momento di effettuazione dell'operazione, la fattura "immediata" deve essere emessa entro 12 giorni.

Questo è il termine di emissione della fattura elettronica (o anche ordinaria). La data del documento fiscale dovrà sempre essere valorizzata con la data dell'operazione. Indicazione rilevabile dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/2019 .

Cosicché, se ipotizziamo una cessione di beni effettuata il 28 ottobre 2023, la fattura potrà essere:

- emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno, così che "data dell'operazione" e "data di emissione" coincidano ed il campo "Data" della sezione "Dati Generali" sia compilato con lo stesso valore (28 ottobre 2023);
- generata il giorno dell'operazione e trasmessa allo SdI entro i 12 giorni successivi, valorizzando la data della

fattura (campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file) sempre con la data dell'operazione (28 ottobre 2023);

- generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l'operazione (28 ottobre 2023) e il termine ultimo di emissione (9 novembre), valorizzando la data della fattura (campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file) sempre con la data dell'operazione (28 ottobre 2023).

Rimane ferma la possibilità di emettere una fattura anticipata (o differita) rispetto alla data di effettuazione dell'operazione individuata nei termini anzidetti.

Laddove la fattura non sia emessa nei suddetti termini, potrebbero scattare le sanzioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997.

Le sanzioni possono variare a seconda se l'omessa o la tardiva fatturazione ha inciso sulla liquidazione e, dunque, sul versamento dell'Iva all'Erario.

Laddove l'invio tardivo della fattura non ha inciso sull'Iva da versare all'Erario (violazione "formale" sanabile anche in ravvedimento), si applica la sanzione da 250 a 2.000 euro.

Per le violazioni formali, è ancora possibile ricorrere alla regolarizzazione delle irregolarità formali (Legge n. 197/2022) versando, entro il 31 ottobre 2023, una somma pari a 200 euro per periodo d'imposta a cui si riferiscono le violazioni commesse. Il pagamento può essere effettuato anche in due rate: 31 ottobre 2023 e 31 marzo 2024.

Laddove invece la fattura tardiva abbia comportato il versamento dell'Iva in misura inferiore rispetto a quella effettivamente dovuta: scatta la sanzione dal 90 al 80% dell'imposta non documentata o documentata con un ritardo tale da incidere sulla liquidazione periodica del tributo.

A ogni modo, per le violazioni sostanziali, la sanzione non

può essere inferiore a 500 euro per ogni singola violazione. Fermo restando: la riduzione al terzo (art. 16, D.Lgs. n. 472/1997) e la possibilità di ravvedere l'inadempimento. Anche dopo aver ricevuto una lettera di compliance.

(MF/ms)